



***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SALA
GIOCHI E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI
TRATTENIMENTO AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 16-04-2018

SOMMARIO

<i>Articolo 1 – Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Articolo 2 – Finalità e principi generali</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Articolo 3 – Giochi vietati</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 4 – Tabella dei giochi proibiti</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 5 – Definizione di sala pubblica da gioco</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 6 – Localizzazione e requisiti dei locali</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 7 – Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 8 - Condizioni per il trasferimento di sede</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Articolo 9 – Caratteristiche dei locali oggetto dell'attività</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art.10 - Controlli</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 11 . Tempi e modalità del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 12 – Denuncia di inizio Attività</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 13 – Esercizio del contraddittorio</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art.14 - Condizioni per lo svolgimento dell'attività</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Articolo 15 – Utilizzo degli apparecchi e informazioni al pubblico</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Articolo.16 - Durata ed efficacia delle autorizzazioni.</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Articolo 17 – Trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Articolo. 18 - esercizio dell'attività</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Articolo 19– Apparecchi e congegni diversi da quelli di cui all'art.110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. n.773/31</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Articolo 20 – Installazione di apparecchi e congegni negli esercizi in possesso della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Articolo 21 – Orari di attività</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Articolo 22 - Sanzioni</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Articolo.23 – Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Articolo 24 – Disposizioni finali</i>	<i>pag. 12</i>

Nessuna voce di sommario trovata.

TITOLO I - Disposizioni Generali

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le licenze ed autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, dalla Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 e dall'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

- a) quelle previste dall'art. 110, comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e videolottery (VLT), giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;
- b) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 del TULPS;
- c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): biliardo ed apparecchi simili attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone (juke box); apparecchi meccanici attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, cosiddette freccette e apparecchi simili; apparecchi meccanici ed elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi simili); apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su aree pubbliche e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

Articolo 2 – Finalità e principi generali

1. Il Comune di Baronissi, con il presente regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la riqualificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - b1 – contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo patologico;
 - b2 – contenere i rischi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere sul contesto familiare;
- c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

3. Ai sensi dell'art. 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazioni al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

- a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art. 6

4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente al rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 3 – Giochi vietati

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'istallazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

Articolo 4 – Tabella dei giochi proibiti

- 1.. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla istallazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

TITOLO II - Sale pubbliche da gioco: Sale biliardi – Sale giochi – Agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive – Sale VLT (videolottery) – Sale bingo – Negozi dedicati

Articolo 5 – Definizione di sala pubblica da gioco

1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc) e altre apparecchiature per intrattenimento (ad esclusione di quelle che possono configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo, negozi dedicati al gioco.

Articolo 6 – Localizzazione e requisiti dei locali

1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell'esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l'attività deve rispettare le seguenti distanze da luoghi sensibili:
 - mt. lineari 100 dalle chiese;
 - mt. lineari 300 da scuole di ogni ordine e grado, sedi e strutture universitarie.
2. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, come definito dall'art. 190 del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
3. Ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 200 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
4. Non è richiesto il requisito della distanza dai luoghi sensibili, indicate al comma 1 ed al comma 3, nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro (Classe "A").
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:

la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
la normativa vigente in materia igienico sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavoro;
i regolamenti comunali;
la normativa urbanistico-edilizia vigente.

6. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5/8/94, n. 534.

Articolo 7 – Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio della titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 de D.P.R. n. 616 del 24/07.

2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

3. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle eventuali successive normative in materia;

4. L'ampliamento, la riduzione della superficie di una sala giochi, nonché la sostituzione degli apparecchi o congegni di "Classe A", di "Classe B" e di "Classe C" in uso nella sala giochi sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 sempre nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite con il presente regolamento.

5. L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 e la denuncia di inizio attività di cui al comma 4 devono essere presentate al Comune corredate della documentazione prevista dalla legge.

Art. 8 - Condizioni per il trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede di un esercizio di sala giochi è consentito nel rispetto delle distanze minime di cui al precedente art. 6.

Articolo 9 – Caratteristiche dei locali oggetto dell'attività

1. I locali sede dell'attività devono avere una superficie minima di mq. 55 al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati a diverso uso quali uffici o magazzino ed una superficie massima di mq. 200 sempre esclusi gli eventuali vani accessori di cui sopra.

2. In caso di ampliamento della superficie dell'esercizio, detto ampliamento è consentito fino al raddoppio della superficie precedentemente occupata e comunque non oltre il limite dei mq. 200 sopra fissati.

3. La superficie occupata dai giochi non potrà superare il 70% della superficie utile (al netto cioè della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o magazzino) dell'esercizio.

4. Relativamente al numero di apparecchi o congegni installabili in rapporto alla superficie dei locali, in ciascuna sala pubblica da gioco è installabile giochi "Classe A" o di "Classe B" così come previsto dalla normativa vigente relativamente ai metri quadrati di superficie utile del locale. Il numero di apparecchi di "Classe A" non può comunque superare il doppio del numero degli apparecchi di "Classe B" o di "Classe C" installati nell'esercizio stesso.

5 I giochi di "Classe A" devono essere collocati all'interno dell'esercizio in aree separate specificamente dedicate. In nessun caso è consentita l'installazione di tali apparecchi all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

6. Gli apparecchi o congegni di "Classe B" e gli apparecchi e congegni di "Classe C" non hanno limitazioni numeriche fermo restando il rispetto del 70% della superficie massima complessiva della sala giochi occupabile con apparecchi o congegni ed il rispetto del parametro di mq. 5 di superficie per l'installazione di ciascun apparecchio o congegno (relativamente ai giochi di "Classe B").

7. Le variazioni del numero di apparecchi o congegni di cui al precedente comma 4 del presente regolamento devono essere preventivamente comunicate al Comune.

8. L'ingresso principale del locale deve assicurare la visibilità degli interni dall'esterno con opportuna illuminazione durante l'orario di apertura.

9. I locali devono essere altresì conformi alle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie previste per lo svolgimento di detta attività e devono essere conformi anche ai requisiti di sorvegliabilità stabiliti dalla legge. Tali requisiti devono essere attestati con apposita asseverazione, resa da tecnico abilitato, da trasmettere unitamente alla "segnalazione" o richiesta di "autorizzazione".

Art. 10 – Controlli

1. I controlli circa il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento sono demandati al Comando di Polizia Municipale, che provvederà in caso di accertata violazione all'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori nei termini di legge dandone comunicazione all'Ufficio SUAP per i successivi adempimenti.

Art. 11 - Tempi e modalità del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 7 deve essere supportata dalla necessaria documentazione dalla quale risulti la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, compreso il possesso dei requisiti morali di cui al T.U.L.P.S. per il rilascio dell'autorizzazione ed è soggetta alla formazione del silenzio-assenso secondo le modalità stabilite nei commi successivi.

La domanda dovrà comunque contenere:

- a) le complete generalità del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità complete del legale rappresentante, il numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) la superficie utile del locale e la sua ubicazione;
- d) l'elenco e la descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installare nonché la superficie complessiva occupata dai giochi;
- e) certificazione asseverata, resa da un tecnico abilitato, attestante la superficie utile del locale e le distanze di cui al precedente art.4., nonché la conformità del locale alle norme urbanistiche edilizie, urbanistiche ed igienico sanitarie previste per lo svolgimento dell'attività, e la conformità rispetto al titolo edilizio con cui il medesimo locale è stato edificato, i requisiti di sorvegliabilità fissati dalla Legge.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato sulla portata dei solai o copia del collaudo statico;
- n. 3 planimetrie del locale con la disposizione degli apparecchi e/o congegni che si intendono installare;
- certificazioni di conformità degli impianti elettrici;
- dichiarazione asseverata di tecnico abilitato in merito la rispetto delle norme antinfortunistiche ed antincendio;
- relazione sull'impatto acustico redatto da tecnico competente.

3. La domanda è da ritenersi accolta qualora, nel termine di gg. 60 dalla data di presentazione il responsabile del procedimento non comunichi al richiedente il provvedimento di diniego.

4. Qualora all'atto della protocollazione la domanda sia incompleta o erronea, il responsabile del procedimento invita il richiedente a completare e/o a rettificare i documenti, assegnando un termine di gg.30 per la regolarizzazione. In tale caso il termine di formazione del silenzio- assenso decorre dalla data di presentazione di tali documenti.

5. Se alla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione, la documentazione non risulta pervenuta, l'istanza viene archiviata e il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

Art. 12 - Denuncia di inizio attività

1. L'ampliamento, la riduzione della superficie di una sala giochi e l'installazione degli apparecchi da intrattenimento e svago negli esercizi di cui ai successivi artt. 16 e 17 sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/90.

2. La denuncia di inizio attività deve essere supportata dalla necessaria documentazione dalla quale risulti la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e dal presente regolamento

per l'esercizio dell'attività e si intende accolta decorsi 30 giorni dalla protocollazione senza che il responsabile del procedimento abbia comunicato entro lo stesso termine eventuali motivi ostativi.

3. La denuncia di inizio attività deve contenere anche la dichiarazione attestante che l'attività oggetto della medesima viene svolta nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali pubblici e di eventuali nulla-osta previsti dalle autorità competenti nelle specifiche materie.

Art.13 - Esercizio del contraddittorio

1. Le ispezioni di luoghi, la verifica dei documenti e gli accertamenti che debbono essere effettuati nel corso dell'istruttoria possono essere svolti in contraddittorio con gli interessati e su richiesta degli stessi.

2. Gli interessati possono, altresì, inviare al responsabile del procedimento memorie scritte che lo valuta e ne fa menzione nel provvedimento finale.

Art.14 - Condizioni per lo svolgimento dell'attività

1. E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di sala giochi di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali pubblici.

2. Il Comune accerta, per il tramite del Comando di Polizia Municipale, l'adeguata sorvegliabilità dei locali anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali.

Articolo 15 – Utilizzo degli apparecchi e informazioni al pubblico

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare dell'attività è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S. relativamente agli apparecchi e congegni di "Classe A".

2. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al presente articolo.

3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di "Classe A" deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 c. 8 del T.U.L.P.S..

5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.

6. Nel locale deve esser esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. la tabella dei giochi proibiti regolarmente vidimata dall'Autorità competente.

Articolo.16 - Durata ed efficacia delle autorizzazioni.

1. Ai sensi dell'art.11 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., così come integrato dal DPR 28.05.2001 n. 311, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e le comunicazioni di cui all'art. 19 della L. 241/90 sono a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente al soggetto intestatario ed ai locali in essa indicati.

2. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Articolo 17 – Trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività di sala giochi, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della licenza al subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento d'Esecuzione.

2. Il subentrante può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver presentato al Comune la relativa istanza che deve avvenire con le modalità stabilite dall'art.3 del presente regolamento.

3. Come disposto dall'art. 12-bis del Reg. att. T.U.L.P.S., come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un' impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentrante può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività, nei tre mesi successivi alla data della morte.

4 L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge.

TITOLO III - Apparecchi installati nei pubblici esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S ed esercizi commerciali

Articolo. 18 - esercizio dell'attività

1. Nei pubblici esercizi di bar, ristorante, strutture ricettive, nei circoli privati, negli esercizi commerciali e nelle agenzie di raccolta scommesse non è permessa l'installazione di apparecchi di "Classe A" e/o di "Classe B" senza la presentazione al Comune della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.

2. Non possono installarsi apparecchi di "Classe A" in locali o aree diverse da quelle della somministrazione o di vendita.

3. Gli apparecchi o congegni di "Classe A" non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.

4. In ciascun bar ed esercizio assimilabile, in ciascun ristorante ed esercizio assimilabile, edicole, ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui in precedenza e circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate dall'articolo 86 del T.U.L.P.S., purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente è consentita l'installazione:

- fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 15 mq.;

- fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 30 mq.

purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco.

Per esercizi con dimensioni superiori a 30 metri quadrati e fino a 100 mq, è ammessa l'installazione di un numero massimo di 6 apparecchi;

Per esercizi con superficie oltre i 100 mq, è ammessa l'installazione di un numero massimo di 8 apparecchi di "Classe A" o di "Classe B".

6. In ciascun albergo o esercizio assimilabile, con esclusione dei B & B, sono installabili apparecchi o congegni di "Classe A" o di "Classe B" per un massimo di 10 apparecchi.

7. Non concorrono a formare il limite numerico sopra fissato, i giochi da tavolo (es. risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc.), il gioco delle carte e il gioco del ping-pong.

Articolo 19 – Apparecchi e congegni diversi da quelli di cui all'art.110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. n.773/31

1. L'installazione di apparecchi e congegni di "Classe C" è consentita soltanto negli esercizi di cui al precedente art.15, nella misura di 1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie destinata alla somministrazione o alla vendita.

Il numero di tali apparecchi o congegni concorre a determinare il numero massimo di apparecchi installabili negli esercizi pubblici o commerciali di cui al precedente art. 15.

2. L'installazione degli apparecchi o congegni di "Classe C" non è soggetta ad autorizzazione ma alla sola comunicazione al Comune.

Articolo 20 – Installazione di apparecchi e congegni negli esercizi in possesso della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.

1. Ai sensi dell'art.2, comma 1, del decreto interdirettoriale 18 gennaio 2007 nelle agenzie di scommesse ed altri punti vendita, previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici sono installabili apparecchi o congegni di "Classe A" o di "Classe B" così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'area di vendita (area destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco compresa quella occupata dai banchi, scaffalature, attrezzature e simili) sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 8 apparecchi. Nel caso in cui l'area destinata alla commercializzazione dei giochi non sia prevalente rispetto ad altra

attività esercitata nel locale (somministrazione di alimenti e bevande e/o commercio al dettaglio) il numero degli apparecchi è determinato in base all'attività prevalente svolta.

Si considera attività prevalente quella esercitata sui due terzi della superficie utile (calcolata escludendo la superficie destinata a servizi, depositi ed uffici) del locale.

3. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto vendita di cui ai precedenti comma 1 e 2 nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti.

TITOLO IV - Disposizioni comuni

Articolo 21 – Orari di attività

1. Anche ai sensi dell'art. 50, comma 7 del vigente TUEL l'orario di attività delle sale da gioco è fissato:
dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi
salvo diversa determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge.
2. Nell'ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al SUAP del Comune.
3. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate con Ordinanza del Sindaco.
4. L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.
5. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.
6. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:
 - a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
 - b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;
 - c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente. L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. coincide con quello di apertura dell'attività autorizzata.

Articolo 22 - Sanzioni

1. Ferme restando le eventuali sanzioni previste dal Codice Penale, l'esercizio abusivo dell'attività di installazione, distribuzione e gestione di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito è punito a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 – bis del T.U.L.P.S. in relazione all'art.86 e 88 del medesimo con l'applicazione della sanzione pecuniaria in essi prevista.
Per le altre violazioni in materia di gestione, installazione, distribuzione ed utilizzo di apparecchi e congegni si applicano le disposizioni contenute nell'art.110 comma 8, 8-bis, 9, 9 bis, 9 ter, 9 quater, 10 e 11 del T.U.L.P.S. così come modificato dalla Legge 23.12.2005 n.266.
2. Compete al Dirigente l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 110 c.10 del T.U.L.P.S., se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 c. 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/91 la licenza può essere revocata. I medesimi provvedimenti possono essere disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'art.88.

Articolo.23 – Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni.

1. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell'art.3 del presente regolamento sono revocate se :
 - a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti necessari all'esercizio dell'attività compresi quelli morali;
 - b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attiva l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

c) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del reg. di attuazione del T.U.L.P.S.

d) il titolare dell'autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110 c.9 del T.U.L.P.S. .

2. Le comunicazioni rese ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 di installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. sono revocate d'ufficio se è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

3. L'attività può essere sospesa se non sono rispettati gli orari di apertura o le altre limitazioni che la Pubblica Autorità stabilisce per ragioni di pubblico interesse. L'attività è altresì sospesa se ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S. il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni.

4. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia possono comunque essere sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Articolo 24 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti.

2. Sono fatti salvi gli esercizi già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Dall'entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti eventualmente contrastanti con il presente regolamento.

4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate automaticamente per effetto di sopravvenute norme vincolanti di fonte superiore. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sovraordinata.